

COMUNE DI BRISIGHELLA

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero **37** Data **27-06-2012**

Prot. n. _____

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RELATORE BEDESCHI)**

Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemiladodici alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MISSIROLI DAVIDE	P	FABBRI GIUSEPPE	P
LAGHI DARIO	P	NALDONI CARLO	P
MONDINI GUIDO	P	BARDELLA GIORDANA	P
CIMATTI MARA	P	FAROLFI MARTA	P
FIACCHI ALBERTO	P	FORTE GIAN LUIGI	P
BEDESCHI MARIO	P	BUGANE' GIAN MARIA	P
SANGIORGI ANDREA	A	MERCURIALI CLAUDIO	P
PONTI MAURIZIO	A	NALDI GIOVANNI	P
BALDI VISCARDO	P		

(P)resenti n. 15, (A)ssenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:

FIACCHI ALBERTO
BARDELLA GIORDANA
MERCURIALI CLAUDIO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Per decisione unanime del Consiglio Comunale, la discussione procede congiuntamente sui punti 4 (ex 3), 5 (ex 4), 6 e 7, nonché 10.

Riferisce **l'Assessore Bedeschi**.

Il revisore unico dei conti, **Dott.ssa Baldrati**, illustra i contenuti salienti del suo parere.

Farolfi: “Ho apprezzato nel regolamento IMU le norme a favore dei anziani ricoverati in casa protetta e a favore dei residenti all'estero e dei familiari beneficiari del comodato. Mi chiedevo se i benefici possono essere estesi ai carabinieri. Se sarà possibile applicare questi benefici potremmo parlare anche in futuro. Noto invece che le aliquote sono tra le più alte e credo quindi che si possa fare qualcosa almeno per le aliquote della 1^a casa. Credo anche che sia difficile far tornare i conti.

Chiedo anche se la scuola di Marzeno si fa e, se si fa, con quali risorse senza sfiorare il patto”.

Sindaco: “Mi fa piacere che in qualche misura sia stato apprezzato il lavoro certosino fatto per la determinazione delle aliquote. Per i carabinieri non so se sarà possibile. Per l' aliquota della 1^a casa siano più vicini a Lugo che a Faenza. Le attività produttive non hanno grande espansione a Brisighella, mentre i terreni agricoli non pagano.

Sull' IMU sarebbe necessaria un po' di perequazione. Sulla 1^a casa non siamo riusciti a far meno del 5,2 per mille . Per la scuola di Marzeno l'intenzione è quella di andare avanti; siamo andati a confrontarci con la direzione generale regionale. Stiamo ancora facendo tutte le verifiche del caso, ma vogliamo andare avanti anche perché il progetto rappresenta un elemento di sviluppo urbanistico della zona; stiamo definendo con l'ufficio tecnico l'operazione e non abbiamo nessun margine sulla spesa”.

Mondini: “Non fare la scuola vuole dire non avere più i servizi e questo avrebbe riflessi anche sul bilancio”.

Cimatti: “Questa è una riunione del Consiglio Comunale che ha per argomento le tasse, ma non poteva essere diversamente. Si è cercato di tenere contenuta l' aliquota IMU della 1^a casa. Come Consiglio Comunale l' unica cosa che possiamo fare è prendere responsabilità e assumere i provvedimenti necessari per andare avanti.

Il bilancio del Comune di Brisighella è sano, come ha detto anche il revisore; i servizi non sono stati tagliati; i conti però dovranno tornare”.

Forte: “E' francamente imbarazzante commentare il bilancio e questa non è una critica. E' vero che è un bilancio di tasse. Il Comune di Brisighella ha avuto storicamente una buona gestione del bilancio; anche prima dell'attuale amministrazione e gestione. L'IMU è una patrimoniale travestita, ma sarebbe stato meglio una vera e propria patrimoniale. Do atto all' Amministrazione Comunale di avere mantenuto una mano leggera con le attività produttive.

Mi dispiace vedere che la Giunta non ha alcun potere reale di scelta”.

Fiacchi: “Comincio facendo i complimenti ai tecnici in quanto il bilancio non fa una piega del punto di vista tecnico. Vorrei proporre al Consiglio Comunale, per il prossimo anno, di operare sull' addizionale IRPEF e sulle aliquote IMU, in modo da non gravare troppo sui redditi più bassi. E' il momento di staccare la spina al governo”.

Bugane': ”Mi sono reso conto che lo spazio di manovra è esiguo; il Comune di Brisighella ha sempre avuto un bilancio sano, a differenza di Marradi e di Faenza. Preannuncio il

mio voto contrario. Avrei gradito da parte dei Sindaci un comportamento di disobbedienza”.

Sindaco: “A mio avviso questo è il primo bilancio politico. Abbiamo invece ritenuto di non aumentare la tassazione del reddito. In questi tre anni di mandato abbiamo recuperato molte tariffe e tasse non pagate, mantenendo sempre immutato l'intervento sul sociale. Nel bilancio mancano gli sprechi, perché non c'è nulla di peggio che chiedere i soldi ai cittadini, che poi vengono sprecati”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, , come risulta modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che l' art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 modificato ed integrato dall'art. 4 comma 5 lett. f) del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, ha previsto la facoltà per i Comuni di *“considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*;

RITENUTO esercitare la facoltà, concessa dalla normativa sopra riportata, di equiparare ad abitazione principale entrambe le fattispecie indicate a favore di anziani e disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, e cittadini italiani residenti all'estero;

DATO ATTO che l'articolazione delle aliquote e detrazioni, secondo quanto previsto dal normativa IMU di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ulteriormente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 nonché dal D.Lgs. 23/2011 e nel rispetto dei limiti posti dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/97, sarà determinata annualmente con successiva e apposita deliberazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ulteriormente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 15
votanti n. 11
favorevoli n. 10
contrari n. 1 (Forte)
astenuti n. 4 (Bugane', Farolfi, Mercuriali, Naldi)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU**;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 15
votanti n. 11
favorevoli n. 10
contrari n. 1 (Forte)
astenuti n. 4 (Bugane', Farolfi, Mercuriali, Naldi)

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
(RELATORE BEDESCHI)**

Parere di regolarità tecnica

Brisighella,

Il Responsabile di Settore
f.to Gavagni Trombetta Iris

Parere di regolarità contabile

Brisighella,

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
f.to LO CASCIO RICCARDO

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to BALDI VISCARDO**

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Bassetti Emiliana

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il _____

per 15 giorni consecutivi.

li, _____

**L'Istruttore Amministrativo di Segreteria
F.to BASSETTI EMILIANA**

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.

**Il Segretario Comunale
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**


La suesesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _____

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI
TROMBETTA**



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**COMUNE DI BRISIGHELLA
COMUNE DI CASOLA VALSENIIO
COMUNE DI RIOLO TERME**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

- Comune di Brisighella n. _____ del _____
- Comune di Casola Valsenio n. _____ del _____
- Comune di Riolo Terme n. _____ del _____

INDICE

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 3. Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
- Articolo 4. Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero o sanitari

1. Ai sensi dell'art. 13. comma 10 del D.L. n. 201/11 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto considerata come direttamente adibita ad abitazione principale, come previsto dall'art.3, comma 56, della Legge n. 662/96.

Art. 3 – Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 13. comma 10 del D.L. n. 201/11 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto considerata come direttamente adibita ad abitazione principale.

Art. 4- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.